

Contratto Nazionale di Lavoro
per il personale Insegnante negli Istituti gestiti da Enti Ecclesiastici

(Contratto A.G.I.D.A.E. – S.I.S.N.S.)
1972 - 1975

Testo del Contratto
e
Prontuario delle retribuzioni

R O M A 1 9 7 2
presso Segreteria Provvisoria A.G.I.D.A.E.
C.a.p.: 00147 - Via Georgofili n. 123 – Telef. 51.35.336

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE INSEGNANTE NEGLI ISTITUTI GESTITI DA ENTI ECCLESIASTICI E ISCRITTI ALLA A.G.I.D.A.E.

Il giorno **25 giugno 1972** tra l'A.G.I.D.A.E. (Associazione Gestori Istituti Dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica), Associazione di Enti riconosciuti con finalità di culto e di religione, rappresentata dai PP. Giovanni BRACCO, Ferdinando TROSSARELLI e Giovanni STELLA ed il S.I.S.N.S. (Sindacato Italiano Scuola Non Statale) aderente alla C.I.S.L., rappresentato dai Professori Romolo PARDINI, Segretario Nazionale del S.I.S.N.S., Giuseppe MONCADA, Enrico CAVEGGIA, Giuliano LIGABUE e Augusto PIRAS, assistiti dall'Avv. Giorgio ROSSI, Segretario della Federazione Artisti e Professionisti della C.I.S.L., è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale insegnante iscritto al S.I.S.N.S.-C.I.S.L. ed esterno alla gestione delle scuole tenute da Enti Ecclesiastici e iscritti all'A.G.I.D.A.E. (o che si iscriveranno).

Sono oggetto del presente Contratto le scuole legalmente riconosciute e quelle notificate o private, aventi ordinamento analogo a quello statale.

CAP. I – NORME GENERALI

Art. 1 – Sfera di applicazione del Contratto

Il **personale contemplato** e tutelato dal presente Contratto è il solo personale docente (professori, insegnanti tecnici e pratici, insegnanti elementari) (salvo quanto viene stabilito nell'Allegato IV).

Art. 2 – Nomina del personale e requisiti per l'assunzione

La **nomina** del personale viene fatta dal Dirigente dell'Istituto, in base a domanda scritta in cui l'interessato dichiara di essere consapevole del particolare indirizzo educativo dell'Istituto e di aver preso visione del Regolamento dell'Istituto. Il Dirigente dell'Istituto dovrà accertare che i docenti, per requisiti, siano in regola con quanto viene prescritto nella legge sulla scuola non statale, o comunque con quanto viene autorizzato dall'Autorità scolastica.

All'atto dell'assunzione è in facoltà della Direzione delle singole scuole di accertare l'idoneità fisica del personale all'esercizio dell'insegnamento.

E' altresì in facoltà della Direzione delle singole scuole chiedere al personale da assumere ogni altra garanzia di ordine morale e religioso e i documenti richiesti dal regolamento della scuola stessa.

La nomina verrà fatta con lettera raccomandata che indicherà per ciascuno:

- a) natura del rapporto d'impiego;
- b) scuola e classi di insegnamento;
- c) disciplina o discipline costituenti l'incarico conferito;
- d) trattamento economico.

In tale lettera verrà altresì specificato che il rapporto d'impiego è disciplinato dalle norme del presente Contratto.

Art. 3 – Accettazione assunzione

Gli interessati dovranno comunicare alla Direzione quanto prima con lettera raccomandata, la **accettazione**; assicurando inoltre che essi si uniformeranno alle disposizioni contenute nel presente Contratto e nel regolamento dell'Istituto.

Il personale deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per insegnare in scuole non statali.

L'assunzione verrà fatta mediante sottoscrizione del contratto individuale – applicativo di quello collettivo – in duplice copia (una per il gestore ed una per l'insegnante). La sottoscrizione avverrà, anche per gli altri insegnanti già precedentemente assunti, in occasione del presente e dei successivi rinnovi contrattuali collettivi.

Art. 4 – Missione educativa

Il personale che accetta la sua assunzione negli Istituti cui si riferisce il Contratto, intende collaborare alla specifica missione educativa di questi Istituti e si inserisce in un'unica comunità educante col

personale ecclesiastico o religioso proprio alla Istituzione.

Si presuppone esplicitamente che il predetto personale abbia scelto il determinato Istituto per la coincidenza della impostazione educativa.

Art. 5 – Durata del rapporto di lavoro

Il rapporto d'impiego tra la scuola ed il personale di cui al precedente art. 1 è per natura sua privatistico ed è a **tempo indeterminato**, salvo quanto è previsto dall'art. 24. Le scuole sono inquadrate nel settore "**Professioni**".

Art. 6 – Periodo di prova

Il personale sarà sottoposto ad un **periodo di prova** iniziale di tre mesi.

Ma se è assunto lungo l'anno scolastico, per sostituire personale venuto meno, il periodo di prova è portato a mesi 6.

Superato il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle parti disdetta del rapporto, questo si intenderà automaticamente tramutato in rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto potrà aver luogo in qualsiasi momento, per deliberazione di ciascuna delle due parti, con preavviso reciproco di 5 giorni.

Art. 7 – Retribuzione

La **divisione degli insegnamenti** di cui al successivo art. 8 costituisce la base per la retribuzione degli insegnanti. La **retribuzione** sarà corrisposta mensilmente e verrà calcolata moltiplicando la quota mensile corrispondente ad un'ora di insegnamento per il numero delle ore settimanali avute in incarico.

Essa comprende anche tutte le attività accessorie dell'insegnamento (ad esempio: consigli di classe, correzione compiti, lavoro in laboratorio per preparare esperimenti, ecc.) connesse con il normale insegnamento.

Art. 8 – Classificazione degli insegnamenti

Gli insegnamenti vengono **classificati** nei seguenti gruppi:

GRUPPO A:

- 1) **Religione** in tutte le scuole medie di 1° e 2° grado;
- 2) discipline delle **scuole medie di 2° grado** (in tutte le classi alle quali si accede dopo il corso triennale inferiore) fatta eccezione per l'educazione fisica, per il disegno e l'educazione artistica, per la musica e l'educazione musicale, per l'economia domestica e per le applicazioni tecniche.

GRUPPO B:

- 1) Materie della **scuola media di 1° grado**, salvo le eccezioni di cui al comma precedente;
- 2) disegno ed educazione artistica; educazione fisica in tutte le scuole medie;
- 3) le materie del GRUPPO C, quando l'insegnante sia in possesso di laurea specifica.

GRUPPO C:

- 1) Canto ed educazione musicale;
- 2) calligrafia, stenografia, dattilografia;
- 3) economia domestica, applicazioni tecniche ed esercitazioni di lavoro in qualsiasi scuola.

GRUPPO D:

Insegnamento elementare.

Art. 9 – Congedo ordinario (Ferie)

Il personale ha diritto a un **congedo ordinario**, o ferie, coincidente con il periodo delle vacanze estive, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Art. 10 – Congedo straordinario (matrimoniale, gravidanza, motivi familiari)

Al personale vengono accordati i seguenti periodi di **congedo straordinario**:

- 1) congedo matrimoniale: 15 giorni con diritto alla retribuzione;
- 2) congedo per gravidanza e puerperio secondo le leggi vigenti in materia;

- 3) per comprovati motivi di famiglia sino ad un massimo di 10 giorni, anche saltuari, con diritto alla retribuzione.

Art. 11 – Trattamento di infortunio o malattia

In caso di interruzione di servizio dovuta ad **infortunio** o **malattia**, il personale ha diritto al seguente trattamento:

A) Mantenimento del posto

- 1) per un periodo di tre mesi se il dipendente abbia un'anzianità di servizio non superiore ai 10 anni;
- 2) per un periodo di sei mesi se l'anzianità di servizio è superiore ai 10 anni.

Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini suddetti è in facoltà della scuola di risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente alla indennità di anzianità.

B) Retribuzione

- 1) intera per il primo mese e nella misura della metà per i due mesi successivi per il dipendente con anzianità di servizio non superiore ai 10 anni (previa detrazione di quanto corrisposto dall'Ente di previdenza);
- 2) intera nei primi due mesi e nella misura della metà per i quattro mesi successivi se l'anzianità di servizio è superiore ai 10 anni (previa detrazione di quanto corrisposto dall'Ente di previdenza).

Art. 12 – Licenziamento per mancanze o per sopravvenuta invalidità permanente

Oltre il previsto dall'art. 11, il rapporto d'impiego può essere risolto in qualsiasi momento dell'anno scolastico:

- 1) **in tronco**, ove si accerti l'esistenza di mancanze così gravi commesse dal dipendente, che non consentano la continuazione neppure provvisoria del rapporto stesso, previa notificazione per iscritto all'interessato della giusta causa del licenziamento stesso. Il licenziamento in tronco non comporta l'osservanza dei termini del preavviso e quindi la corresponsione della relativa indennità; spetta invece l'indennità di anzianità;
- 2) per sopravvenuta **invalidità permanente** e con la corresponsione della indennità di anzianità.

Art. 13 – Risoluzione del rapporto per sopraggiunta età pensionabile o per decesso

La **risoluzione del rapporto** d'impiego si verifica automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il dipendente raggiunga i 70 anni; o nel momento dell'avvenuto decesso del dipendente con il diritto, agli aventi causa, all'indennità di anzianità (corrisposta in conformità dell'art. 2122 del C.C.) e di preavviso (di una mensilità).

Art. 14 – Licenziamento ordinario - Dimissioni volontarie - Preavviso

La risoluzione del rapporto d'impiego per **licenziamento ordinario** da parte della scuola, o per **dimissioni volontarie** da parte del dipendente, può avvenire soltanto alla fine dell'anno scolastico e deve essere comunicata dall'interessato all'altra parte **entro il 30 giugno**.

Verrà corrisposta l'indennità di anzianità conforme a quanto è prescritto negli artt. 15 e 17.

Il preavviso di tre mesi, data la particolare natura del lavoro scolastico, decorre dal 1° luglio ed è comprensivo del periodo annuale di congedo previsto dall'art. 9.

Art. 15 – Licenziamento per casi di forza maggiore

Il divieto di **licenziamento** ordinario da parte della scuola e di **dimissioni** da parte del dipendente, fuori del termine previsto del 30 giugno, non si applica nelle risoluzioni del rapporto d'impiego nei **casi di forza maggiore** previsti dalla legge. Le parti convengono nel considerare anche **casi di forza maggiore** i seguenti:

- a) **a favore delle scuole**: la chiusura o abolizione di sezioni dovute a una **impreveduta contrazione di popolazione scolastica**. Le scuole che vengono a trovarsi nella predetta condizione possono licenziare oltre il termine del 30 giugno – ma non oltre il 30 settembre – il personale eccedente rispetto alle sezioni formate da un numero di alunni non inferiore ai 25 (cioè: il numero delle sezioni si ricava da quello complessivo degli alunni di una determinata classe, diviso per 25, trascurando i resti).

In tale caso sono licenziabili:

- nel **settore secondario** con ordine di precedenza:
 - i professori che abbiano un incarico nella scuola statale qualora esso raggiunga i due terzi del trattamento di cattedra;
 - i professori non abilitati che non abbiano maturato, al 30 settembre, 3 anni di servizio nella stessa scuola;
- nel **settore elementare**:
 - i maestri che abbiano altri incarichi d'insegnamento;
 - i maestri che non maturino, al 30 settembre, 5 anni di anzianità.

In tutti questi casi l'ulteriore precedenza nel licenziamento è regolata da graduatoria basata sul criterio della minore anzianità di servizio alla scuola e a parità sul criterio dei minori oneri di famiglia e ad ulteriore parità sul criterio della minore età.

Al personale licenziato spetta, in ogni caso, una **indennità sostitutiva** del preavviso pari a tre mensilità.

- b) **A favore degli insegnanti** è data la facoltà di risolvere il rapporto d'impiego, oltre il termine del 30 giugno, nei soli casi di conferimento d'**incarico statale**, attestato dalla lettera di nomina da parte del Ministero della P.I. o del Provveditore agli Studi. La comunicazione di tale nomina alla scuola in cui ha insegnato, deve avvenire al momento della notificazione all'interessato del nuovo incarico.

In tali casi il mancato preavviso è compensato da parte dell'insegnante, dal versamento del valore di un mese di retribuzione lorda, se le dimissioni avvengono oltre il 20 settembre; di tre mesi di retribuzione lorda se le dimissioni avvengono entro il 10 ottobre, per il danno; di quattro mesi se avvengono oltre tale data, per l'aggravato danno.

Le eventuali dimissioni date dopo il 30 settembre si riferiscono, a tutti gli effetti, alla data del 30 settembre, in cui scade il vero rapporto d'impiego; anche se, come è ovvio, debba essere corrisposta la retribuzione per il periodo di lavoro oltre il 1° ottobre. Le predette indennità sostitutive vengono de jure detratte dalle spettanze dell'insegnante a chiusura del rapporto con l'Istituto scolastico.

Art. 16 – Variazioni d'insegnamento

Entro i termini indicati dagli artt. 14 e 15 dovranno, da parte dell'Istituto, essere comunicate al dipendente per la eventuale accettazione, le **variazioni circa l'insegnamento**, che, per le esigenze dell'Istituto, si rendessero necessarie e determinassero modifiche essenziali delle condizioni iniziali dell'assunzione. Non si intende per modifica delle condizioni di assunzione il passaggio dell'insegnante nell'ambito delle discipline, per cui ha abilitazione o titoli equipollenti, in classi dello stesso ordine e grado.

Art. 17 – Indennità di anzianità (T.F.R.)

Salvo quanto è stabilito nell'art. 15, l'**indennità di anzianità** da corrispondere al dipendente, in caso di risoluzione del rapporto d'impiego, è commisurata a tante mensilità intere di stipendio per quanti sono stati gli anni di servizio.

Per determinare queste mensilità si considera la media aritmetica delle ore settimanali di insegnamento svolto dal dipendente nell'intero decorso del rapporto d'impiego ed attribuendo a tale media la misura di retribuzione delle tabelle vigenti nell'ultimo anno scolastico di servizio.

La mensilità, da computarsi ai fini della liquidazione, esclude gli assegni familiari, ma è da integrarsi con un 12° dello stipendio quale rateo per la 13.ma mensilità.

All'atto della corresponsione dell'indennità di anzianità vanno anche liquidati al dipendente i ratei della 13.ma mensilità riferiti ai mesi di servizio prestati nell'anno solare in corso.

Art. 18 – Trattamento previdenziale e trattamento mutualistico

Il **trattamento previdenziale** per l'invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, assistenza per tbc, malattie, natalità, nuzialità, assegni familiari, sarà attuato secondo le leggi e le disposizioni in vigore per le assicurazioni sociali.

Parimenti il **trattamento mutualistico** per l'assistenza malattia sarà praticato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in tale materia.

Art. 19 – Trattamento economico

Il **trattamento economico**, come fissato nelle annesse tabelle, è comprensivo di tutto quanto è dovuto a qualsiasi titolo per le prestazioni che il regolamento della scuola richiede dal personale per l'incarico stabilito in Contratto (salvo quanto viene precisato nel comma II per la "Contingenza").

La retribuzione è comprensiva quindi anche di ogni indennità e di ogni migliore provvidenza disposte dai Contratti Collettivi e dal trattamento dei dipendenti statali.

Essa differisce secondo le categorie degli Istituti come è indicato in Allegato I.

Art. 20 – Commissioni d'esame

Ai componenti delle **Commissioni d'esame** di ammissione, di licenza, di idoneità e di promozione, spetta il compenso giornaliero di L. 1.750, L. 2.000, L. 2.250 rispettivamente per le diverse categorie (III, II, I). Il compenso suddetto spetta dal giorno precedente l'inizio degli esami e per tutti i giorni, compresi i festivi intercalari, in cui la Commissione ha svolto i suoi lavori. I membri di più Commissioni nello stesso plesso scolastico ricevono il trattamento più favorevole, ma limitato ad una sola Commissione.

Invece ai professori che non possono essere pienamente disponibili perché prestano servizio in più Istituti il trattamento è corrisposto per i soli giorni di effettiva presenza; come pure ai membri aggregati.

Art. 21 – Bienni di anzianità (scatti di anzianità)

Il trattamento economico, di cui al presente Contratto, è maggiorato nella misura del 2,50% per ogni **biennio di anzianità** presso la stessa scuola, calcolato sull'ultima retribuzione.

Art. 22 – Scatti straordinari di anzianità

Al personale che simultaneamente:

- a) abbia già compiuto almeno 6 anni di servizio nell'Istituto;
- b) insegni nell'Istituto per almeno 16 ore settimanali, senza insegnamento nelle scuole statali;
- c) sia in possesso di un titolo riconosciuto valido dall'Autorità scolastica per insegnare nelle scuole non statali;
- d) dichiarare per iscritto di rinunciare a quanto permette l'art. 15, esigendosi in ogni caso per le dimissioni il preavviso entro il 30 giugno,

viene assicurato sino al 65° anno di età il trattamento indicato nel comma seguente, senza effetto retroattivo:

- al personale **impegnato** conforme ai commi precedenti, a partire dall'anno 1972/73 verrà corrisposto uno scatto straordinario del 2,50% calcolato sulle nuove retribuzioni in rapporto all'anzianità acquisita. I successivi scatti straordinari, essi pure del 2,50%, avverranno ogni 6 anni sino ad un limite massimo di 4 scatti.

Art. 23 – Tredicesima mensilità

A tutto il personale insegnante dipendente deve essere corrisposta, prima delle vacanze natalizie, una **13.ma mensilità**, computata applicando a tutti i mesi dell'anno la quota oraria in vigore nella retribuzione del mese di novembre e proporzionale al numero di ore settimanali di insegnamento, qualora questo abbia subito variazioni nel corso dell'anno solare.

Art. 24 – Supplenza personale docente

Le misure di retribuzione contemplate nel presente Contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per **supplire** il personale assente, o venuto meno dopo il 1° gennaio, nei limiti del periodo di prestato servizio.

Qualora la supplenza raggiunga la durata di sei mesi nell'anno scolastico, compete la retribuzione anche nel periodo estivo.

CAP. II – NORME PARTICOLARI

Art. 25 – Garanzie licenziamento

Nel caso che si tratti di un insegnante di un Istituto nel quale non sia applicabile la legge n. 604 (15-VII-1966) vengono concesse le garanzie riguardo al licenziamento come è indicato negli artt. 27, 28, 29, 30.

Art. 26 – Casi particolari di licenziamento

Al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1 – almeno 5 anni di servizio all'Istituto;
- 2 – insegnare nell'Istituto per almeno 16 ore settimanali, senza insegnamento nelle scuole statali;
- 3 - essere in possesso di un titolo riconosciuto valido dall'Autorità scolastica per gli insegnanti nelle scuole non statali;
- 4 – averne fatto domanda, rinunciando in questo caso a quanto loro permette l'art. 15, esigendosi in ogni caso per le dimissioni il preavviso entro il 30 giugno;

il licenziamento è sottoposto alla particolare regolamentazione dei successivi artt. 27, 28, 29, 30.

Art. 27 – Regolamentazione licenziamento in casi particolari

Nel caso previsto dall'art. 25 il licenziamento potrà avvenire (salvo quanto prevede l'art. 12):

- 1) in base a **motivi** notificati all'insegnante, tra quelli considerati nell'art. 28 di questo Contratto e del relativo Regolamento;
- 2) in base ad altri motivi pure notificati all'insegnante, lasciando a questi la possibilità di ricorso alla Commissione Paritetica (cfr. art. 29);
- 3) senza specificazione di motivi, ma con l'obbligo di corrispondere la speciale indennità contemplata nell'art. 30.

Art. 28 – Giusta causa licenziamento

Sono da considerarsi **motivi che giustificano il licenziamento**, anche per gli insegnanti di cui all'art. 25, i seguenti:

- A) quelli relativi a forza maggiore, ad es. limitazione del lavoro nell'Istituto.
- B) Quelli relativi alle esigenze di un "onesto lavoro" in Istituto scolastico dipendente dall'Autorità Ecclesiastica, quali:
 - 1) atteggiamenti esteriori nell'Istituto o fuori che contrastino con l'impostazione cattolica dell'Istituto stesso: ad es. partecipazione ad associazioni o manifestazioni di qualsiasi genere o espressioni e giudizi pubblici contrastanti con l'impostazione cattolica dell'Istituto;
 - 2) scarso rendimento, ad es. derivato da frequenti assenze;
 - 3) mancanze anche meno gravi, ma frequenti, per es. nella puntualità, nell'osservanza delle norme generali esistenti nell'Istituto, dopo un precedente avviso orale ed una ammonizione scritta nello stesso anno scolastico;
 - 4) infrazioni al Regolamento scolastico generale che portino a richiami gravi da parte dell'Autorità scolastica;
 - 5) impartire ripetizioni agli alunni della propria scuola intesa in senso stretto.
- C) Sentenza di condanna penale passata in giudicato per i reati previsti quali causa di destituzione dal pubblico impiego. In attesa della sentenza il dipendente può essere sospeso dall'impiego stesso.

Art. 29 – Commissione Paritetica e licenziamenti particolari

Nel caso contemplato dall'art. 27 (comma 2) la **Commissione Paritetica** giudicherà del valore delle cause addotte per il licenziamento. In caso di licenziamento ritenuto ingiustificato l'Istituto dovrà corrispondere all'insegnante l'indennità prevista dall'art. 30.

Le Commissioni Paritetiche da costituirsi a questo scopo sono formate in numero pari da rappresentanti di Istituti iscritti all'A.G.I.D.A.E. e da insegnanti in scuole dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica.

Spetterà agli organi centrali dell'A.G.I.D.A.E. e del Sindacato determinare di comune accordo la costituzione di queste Commissioni.

Art. 30 – Indennità licenziamento

L'**indennità** di cui agli artt. 27 e 29 sarà proporzionale all'indennità di licenziamento, nella misura del 20% per anzianità di servizio nel medesimo Istituto da 7 anni a 14; del 30% per anzianità superiore agli anni 14 e sino agli anni 30; del 20% per anzianità superiore agli anni 30. La suddetta indennità cessa col 65° anno di età dell'insegnante.

CAP. III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – Rinvio alle leggi

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge. Sono fatte salve le migliori situazioni precedentemente acquisite; in particolare quelle previste dall'art. 25 del Contratto Collettivo 1969-1972, che però escludono l'applicazione del trattamento contemplato dall'art. 22 del presente Contratto.

Art. 32 – Decorrenza e durata CCNL

Il presente Contratto entra in vigore il 1° ottobre 1972 e scade il 30 settembre 1975.

Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora non intervenga regolare disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di disdetta il presente Contratto conserverà la sua efficacia sino alla stipulazione di un nuovo Contratto.

Le eventuali modifiche strutturali della scuola e degli esami disposte dall'Autorità scolastica importeranno la revisione concordata fra le parti degli articoli interessati.

ALLEGATI

Allegato I – Categorie Istituti

Il trattamento economico per gli anni scolastici 1972/73, 1973/74, 1974/75, distingue le scuole nelle tradizionali categorie (I, II, III) secondo i seguenti criteri:

- 1) Alla PRIMA CATEGORIA appartengono quegli Istituti che abbiano:
 - a) **scuole secondarie** con annesse o meno scuole elementari, le cui rette scolastiche superino la media annua di L. 200.000. La retta media annua è quella che risulta dalla media aritmetica delle rette di tutte, e sole, le scuole secondarie di 1° e 2° grado del plesso;
 - b) **sole scuole elementari**, le cui rette scolastiche annue superino la media di L. 150.000;
 - c) **convitti, internati, educandati, pensionati**, ecc. con annesse scuole, i quali accolgano almeno 100 convittori, la cui retta media individuale comprensiva di ogni spesa fissa dovuta da tutti gli alunni (comprensiva delle spese per la scuola, vitto e alloggio) superi le L. 800.000 annue; anche quando la retta media scolastica per gli alunni esterni ed interni sia inferiore rispettivamente alle cifre fissate alla lettera a) e b).

- 2) Alla SECONDA CATEGORIA appartengono gli Istituti che abbiano:
 - a) **scuole secondarie**, con annesse o meno scuole elementari, le cui rette annue siano comprese nella media tra le L. 150.000 e L. 200.000.
Per il computo della retta media annua cfr. i criteri indicati per la I categoria;
 - b) **sole scuole elementari**, le cui rette medie annue siano tra le L. 100.000 e L. 150.000;
 - c) **convitti, internati, educandati, pensionati**, ecc. con annesse scuole, i quali accolgano almeno 100 convittori, la cui retta media individuale (nel senso sopra indicato) superi le L. 600.000.

- 3) Alla TERZA ed ULTIMA CATEGORIA appartengono tutti gli altri Istituti che abbiano:
 - a) **scuole secondarie**, con annesse o meno scuole elementari, le cui rette medie annue siano inferiori alle L. 150.000. Per il computo della retta media annua cfr. i criteri indicati per la I categoria;
 - b) **sole scuole elementari**, le cui rette medie annue siano al di sotto delle L. 100.000;
 - c) **convitti, internati, educandati, pensionati**, ecc. le cui rette medie individuali (nel senso sopra indicato), siano inferiori alle L. 500.000.

N.B.:

- I. Sotto il nome di retta annua (salvo che per i convitti) rientra ogni eventuale versamento inerente al normale corso degli studi, con l'avvertenza che le singole voci delle varie rette, dovute per diverso titolo, dovranno essere chiaramente specificate nell'ordinamento o programma degli studi e notificate agli insegnanti. Non vi rientrano negli Istituti Industriali, le spese per le obbligatorie esercitazioni pratiche che importino notevole uso di materiali e di macchine.
- II. Quando nel prossimo triennio le contingenze superino i 9 punti, i limiti superiori di categoria vengono dilatati in proporzione percentuale agli aumenti di retribuzione comportati dai punti eccedenti.

Allegato II – Quote mensili iniziali di retribuzione

Le quote mensili iniziali di **retribuzione** in cifre lorde per ogni ora settimanale in orario (artt. 7 e 19), sono, per gli anni 1972/73 e 1973/74, le seguenti (che conglobano tutte le contingenze del triennio passato, comprese quelle relative all'anno scolastico 1971-72):

Anno 1972-73 e 1973-74		Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Gruppo D
I categoria	L.	10.100	9.000	8.100	5.600
II categoria	L.	9.000	8.000	7.500	5.000
III categoria	L.	8.350	7.300	6.750	4.600

Per l'anno 1974-75 le quote mensili orarie iniziali saranno le seguenti:

		<i>Gruppo A</i>	<i>Gruppo B</i>	<i>Gruppo C</i>	<i>Gruppo D</i>
I categoria	L.	10.500	9.360	8.425	5.825
II categoria	L.	9.180	8.160	7.650	5.100
III categoria	L.	8.435	7.375	6.820	4.650

Nel caso di abbassamento di categoria gli insegnanti conservano l'eventuale migliore trattamento della tabella oraria mensile dell'anno precedente.

Alle predette retribuzioni – a partire dal 1° ottobre 1973 - verrà aggiunta una **CONTINGENZA**, risultante dalla somma dei punti scattati (per il commercio e per l'industria) nel periodo dei soli 12 mesi precedenti di ciascun anno. Il valore di ciascun punto (da aggiungersi ad ogni quota mensile oraria) viene valutato in questo modo:

Gruppo A: L. 50 – Gruppo B: L. 45 – Gruppo C: L. 40 – Gruppo D: L. 27.

N.B.: Salvo esplicita diversa dichiarazione scritta nella lettera di assunzione, si suppone che l'insegnamento elementare sia affidato per 24 ore settimanali.

Allegato III – Disposizioni finali

- Le parti contraenti esortano gli Istituti che prevedono la necessità di licenziamenti, specialmente nella eventuale occasione di chiusura della scuola, ad avvisare gli insegnanti interessati prima dello scadere dei termini per la presentazione delle domande di incarichi statali. Ciò però non costituisce un vincolo contrattuale.

- Le parti contraenti si rivolgono ai dirigenti delle singole scuole:

- affinché ritengano loro impegno morale di affidare al personale esclusivamente impiegato nelle loro scuole (cfr. art. 22) il maggior numero possibile di ore d'insegnamento, a preferenza di eventuali nuovi docenti esterni;
- affinché nei casi di chiusura totale o parziale della scuola rispettino, nei limiti delle esigenze didattiche, le precedenze nei licenziamenti già indicate nell'art. 15.

Ciò però non costituisce un vincolo contrattuale.

- Si riconosce l'utilità, previa informazione della Direzione dei singoli Istituti, dell'affissione sull'albo dei Professori, degli avvisi del Sindacato. Gli Istituti, su richiesta della Segreteria Nazionale del S.I.S.N.S., invieranno l'elenco nominativo del personale insegnante esterno. Le Direzioni degli Istituti provvederanno ad effettuare mensilmente la trattenuta del contributo sindacale nella misura dello 0,30% del trattamento economico lordo e a versarne gli importi al S.I.S.N.S., con i relativi elenchi. Il singolo insegnante che non volesse aderire a tale norma avviserà per iscritto la Direzione dell'Istituto.

- Per il periodo di validità del Contratto le singole parti si interdicono qualsiasi nuova arbitraria e inopportuna richiesta e rivendicazione non ispirata alle leggi e alle norme costituzionali.

Allegato IV – Retribuzione segretari

Al **Segretario** verrà corrisposta una retribuzione che per ore 34 di lavoro settimanale corrisponde alla tabella oraria del Gruppo C, moltiplicata per 18. Per prestazioni inferiori alle ore 34 la retribuzione è ricavata proporzionalmente da quella per ore 34.

PRONTUARIO DELLE RETRIBUZIONI

orarie-mensili, lorde, in relazione alla categoria dell'Istituto,
anzianità dell'Insegnante, gruppo d'insegnamento
per gli anni 1972/73 – 1973/74 – 1974/75

e

PERCENTUALI DI AUMENTO PER PROFESSORI “IMPEGNATI”
(art. 22)

N.B. – Aggiungere per il 1973/74 le eventuali contingenze maturate nell'anno 1972/73.
Per il 1974/75 aggiungere le eventuali contingenze maturate negli anni 1972/73 e 1973/74.

ISTITUTI DI I CATEGORIA - ANNO SCOLASTICO 1972/73 e 73/74

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	10.100	9.000	8.100	5.600
3-4	10.352,50	9.225	8.302,50	5.740
5-6	10.611,31	9.455,62	8.510,06	5.883,50
7-8	10.876,59	9.692,01	8.722,81	6.030,58
9-10	11.148,50	9.934,31	8.940,88	6.181,34
11-12	11.427,21	10.182,66	9.164,40	6.335,87
13-14	11.712,89	40.437,22	9.393,51	6.494,26
15-16	12.005,71	10.698,15	9.628,34	6.656,61
17-18	12.305,85	10.965,60	9.869,04	6.823,02
19-20	12.613,49	11.239,74	10.115,76	6.993,59
21-22	12.928,82	11.520,73	10.368,65	7.168,42
23-24	13.252,04	11.808,74	10.627,86	7.347,63
25-26	13.583,34	12.103,95	10.893,55	7.531,32
27-28	13.922,92	12.406,54	11.165,88	7.719,60
29-30	14.270,99	12.716,70	11.445,02	7.912,59
31-32	14.627,76	13.034,61	11.731,14	8.110,40
33-34	14.993,45	13.360,47	12.024,41	8.313,16
35-36	15.368,28	13.694,48	12.325,02	8.520,98
37-38	15.752,48	14.036,84	12.633,14	8.734,--
39-40	16.146,29	14.387,76	12.948,96	8.952,35

ISTITUTI DI II CATEGORIA - ANNO SCOLASTICO 1972/73 e 73/74

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	9.000	8.000	7.500	5.000
3-4	9.225	8.200	7.687,50	5.125
5-6	9.455,62	8.405	7.879,68	5.253,12
7-8	9.692,01	8.615,12	8.076,67	5.384,44
9-10	9.934,31	8.830,49	8.278,58	5.519,05
11-12	10.182,66	9.051,25	8.485,54	5.657,02
13-14	10.437,22	9.277,53	8.697,67	5.798,44
15-16	10.698,15	9.509,46	8.915,11	5.943,40
17-18	10.965,60	9.747,19	9.137,98	6.091,98
19-20	11.239,74	9.990,86	9.366,42	6.244,27
21-22	11.520,73	10.240,63	9.600,58	6.400,37
23-24	11.808,74	10.496,64	9.840,59	6.560,37
25-26	12.103,95	10.759,05	10.086,60	6.724,37
27-28	12.406,54	11.028,02	10.338,76	6.892,47
29-30	12.716,70	11.303,72	10.597,22	7.064,78
31-32	13.034,61	11.586,31	10.862,15	7.241,39
33-34	13.360,47	11.875,96	11.133,70	7.422,42
35-36	13.694,48	12.172,85	11.412,04	7.607,98
37-38	14.036,84	12.477,17	11.697,34	7.798,17
39-40	14.387,76	12.789,09	11.989,67	7.993,12

ISTITUTI DI III CATEGORIA - ANNO SCOLASTICO 1972/73 e 73/74

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	8.350	7.300	6.750	4.600
3-4	8.558,75	7.482,50	6.918,75	4.715
5-6	8.772,71	7.669,56	7.091,71	4.832,87
7-8	8.922,02	7.861,29	7.269,--	4.953,69
9-10	9.216,82	8.057,82	7.450,72	5.077,53
11-12	9.447,24	8.259,26	7.636,98	5.204,46
13-14	9.683,42	8.465,74	7.827,90	5.334,57
15-16	9.925,50	8.677,38	8.023,59	5.467,93
17-18	10.173,63	8.894,31	8.224,17	5.604,62
19-20	10.427,97	9.116,66	8.429,77	5.744,73
21-22	10.688,66	9.344,57	8.640,51	5.888,34
23-24	10.955,87	9.578,18	8.856,52	6.035,54
25-26	11.229,76	9.817,63	9.077,93	6.186,42
27-28	11.510,50	10.063,07	9.304,87	6.341,08
29-30	11.798,26	10.314,64	9.537,49	6.499,60
31-32	12.093,21	10.572,50	9.775,92	6.662,09
33-34	12.395,54	10.836,81	10.020,31	6.828,64
35-36	12.705,42	11.107,73	10.270,81	6.999,35
37-38	13.023,05	11.385,42	10.527,58	7.174,33
39-40	13.348,62	11.670,05	10.790,76	7.353,68

ISTITUTI DI I CATEGORIA - ANNO SCOLASTICO 1974/75

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	10.500	9.360	8.425	5.825
3-4	10.762,50	9.594	8.635,62	5.970,62
5-6	11.031,56	9.833,85	8.851,51	6.119,88
7-8	11.307,34	10.079,69	9.072,79	6.272,87
9-10	11.590,02	10.331,68	9.299,60	6.429,69
11-12	11.879,77	10.589,97	9.532,09	6.590,43
13-14	12.176,76	10.854,71	9.770,39	6.755,19
15-16	12.481,17	11.126,07	10.014,64	6.924,06
17-18	12.793,19	11.404,22	10.265,--	7.097,16
19-20	13.113,01	11.689,32	10.521,62	7.274,58
21-22	13.440,83	11.981,55	10.784,66	7.456,44
23-24	13.776,85	12.281,08	11.054,27	7.642,85
25-26	14.121,27	12.588,10	11.330,62	7.833,92
27-28	14.474,30	12.902,80	11.613,88	8.029,76
29-30	14.836,15	13.225,37	11.904,22	8.230,50
31-32	15.207,05	13.556,04	12.201,82	8.436,26
33-34	15.587,22	13.894,94	12.506,86	8.647,16
35-36	15.976,90	14.242,31	12.819,53	8.863,33
37-38	16.376,32	14.598,36	13.140,01	9.084,91
39-40	16.785,72	14.963,31	13.468,51	9.312,03

ISTITUTI DI II CATEGORIA - ANNO SCOLASTICO 1974/75

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	9.180	8.160	7.650	5.100
3-4	9.409,50	8.364	7.841,25	5.227,50
5-6	9.644,73	8.573,10	8.037,28	5.358,18
7-8	9.885,84	8.787,42	8.238,21	5.492,13
9-10	10.132,98	9.007,10	8.444,16	5.629,43
11-12	10.386,30	9.232,27	8.655,26	5.770,16
13-14	10.645,95	9.463,07	8.871,64	5.914,41
15-16	10.912,09	9.699,64	9.093,43	6.062,27
17-18	11.184,89	9.942,31	9.320,76	6.213,82
19-20	11.464,51	10.190,86	9.553,77	6.369,16
21-22	11.751,12	10.445,12	9.792,61	6.528,38
23-24	12.044,89	10.706,77	10.037,42	6.691,58
25-26	12.346,01	10.974,43	10.288,35	6.858,86
27-28	12.654,66	11.248,79	10.545,55	7.030,33
29-30	12.971,02	11.530,--	10.809,18	7.206,08
31-32	13.295,29	11.818,25	11.079,40	7.386,23
33-34	13.627,67	12.113,70	11.356,38	7.570,88
35-36	13.968,36	12.416,54	11.640,28	7.760,15
37-38	14.317,56	12.726,95	11.931,28	7.954,15
39-40	14.675,49	13.045,12	12.229,56	8.153,--

ISTITUTI DI III CATEGORIA - ANNO SCOLASTICO 1974/75

Anni di anzianità	INSEGNAMENTO			
	Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C	Elementari
1-2	8.435	7.375	6.820	4.650
3-4	8.645,87	7.559,37	6.990,50	4.776,25
5-6	8.862,01	7.748,35	7.165,26	4.885,40
7-8	9.083,56	7.942,05	7.344,39	5.007,53
9-10	9.310,64	8.140,60	7.527,99	5.132,71
11-12	9.543,40	8.344,11	7.716,18	5.261,02
13-14	9.781,98	8.552,71	7.909,08	5.392,54
15-16	10.026,52	8.766,52	8.106,80	5.527,35
17-18	10.277,18	8.985,68	8.309,47	5.665,53
19-20	10.534,10	9.210,32	8.517,20	5.807,16
21-22	10.797,45	9.440,57	8.730,13	5.952,33
23-24	11.067,38	9.676,58	8.948,38	6.101,13
25-26	11.344,06	9.918,49	9.172,08	6.253,65
27-28	11.627,66	10.166,45	9.401,38	6.409,99
29-30	11.918,35	10.420,61	9.636,41	6.570,23
31-32	12.216,30	10.681,12	9.877,32	6.734,48
33-34	12.521,70	10.948,14	10.124,25	6.902,84
35-36	12.834,74	11.221,84	10.377,35	7.075,41
37-38	13.155,60	11.502,38	10.636,78	7.252,29
39-40	13.484,49	11.789,93	10.902,69	7.433,59

**TABELLA DELLE PERCENTUALI PROGRESSIVE DI AUMENTO
PER I PROFESSORI "IMPEGNATI" (ART. 22)**

Anzianità	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	5																								
8	-	2,5																							
9	2,5	2,5	5																						
10	-	-	-	2,5																					
11	2,5	2,5	2,5	2,5	5																				
12	-	-	-	-	-	2,5																			
13	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5																		
14	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5																	
15	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5																
16	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5															
17	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5														
18	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5													
19	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5													
20	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	2,5												
21	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5											
22	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	2,5										
23	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5								
24	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5							
25	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5							
26	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5						
27	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5							
28	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	2,5					
29	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5			
30	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-	-	-	2,5	
31	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	5

La precedente tabella deve servire ad individuare gli aumenti supplementari del 2,5% (che diventano il 5% in occasione delle anzianità dispari) per gli insegnanti impegnati, secondo le condizioni indicate all'art. 22.

Per rendere più facile la comprensione della tabella abbiamo messo in alto, in relazione alle diverse colonne, un numero di riferimento ("meridiano"), mentre la prima colonna indica l'anzianità d'Istituto ("parallelo"). Per condensare al possibile la tavola iniziamo dall'anzianità 7 e finiamo con l'anzianità 31.

Diamo ora qualche esempio numerico; per semplicità ci riferiamo alla II CATEGORIA: insegnanti di Gruppo A (iniziale di base **L. 9.000**):

- Insegnante che entra (nel 72/73) nel 7° anno ("meridiano" 1, "parallelo" 7): aumento del **5%** sul precedente (anno 5°) nuova cifra tabellare = **L. 9.934** (invece di L. 9.692).
- Insegnante che entra nel 10° anno ("meridiano" 4, "parallelo" 10): aumento del **2,5%** sul precedente (anno 9°) nuova cifra tabellare = **L. 10.182** (invece di L. 9.934).
- Insegnante che entra nel 20° anno ("meridiano" 14, "parallelo" 20): aumento del **2,5%** = **L. 11.520** (invece di L. 11.239).